


N. 09.....del Registro
concessioni anno 2005

N. 30579.....del Repertorio



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA
(C.F. 80008210686)

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

- VISTA** l'istanza presentata dalla Società "MARINA DI ORTONA s.r.l.", nella persona del legale rappresentante pro tempore, in data 27.03.2003, intesa ad ottenere il rilascio di una concessione demaniale marittima per la realizzazione di infrastrutture a servizio di natanti ed imbarcazioni da diporto all'interno dell'area portuale di Ortona;
- VISTO** il fg. n. 3439 del 16.05.2003 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ortona;
- VISTO** il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi presso la Capitaneria di Porto di Pescara in data 30.06.2003 nel corso della quale la Regione Abruzzo - Servizio Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine di Pescara ha richiesto una dettagliata relazione tecnica sul moto ondoso ed il Comune di Ortona ha richiesto alla ditta interessata di avviare la procedura dell'accordo di programma per la variante agli strumenti urbanistici vigenti;
- CONSIDERATO** che il su indicato verbale è stato debitamente notificato agli Enti interessati/assenti e che non sono state avanzate osservazioni;
- VISTO** il foglio n. 11644 in data 30.07.2003 dell'Agenzia delle Dogane di Pescara con il medesimo ente ha espresso il proprio nulla osta;
- VISTO** il foglio n. 1274 in data 16.12.2003 della Regione Abruzzo - Servizio Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine di Pescara con cui si esprime parere favorevole sul rilascio della concessione e sulla relazione tecnica riferita al moto ondoso;
- VISTO** il Permesso di Costruire n. 295 in data 24.11.2004 rilasciato dall'Associazione Comuni Chetino-Ortonese, nel quale si fa espresso riferimento ai pareri favorevoli espressi dagli Enti competenti;
- VISTO** il foglio n. 1621 in data 16.12.2004 della Regione Abruzzo - Servizio Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine di Pescara con cui si dichiara che le opere da realizzare sono di facile rimozione;
- VISTO** il deposito cauzionale di € 16.000,00, costituito mediante polizza fideiussoria n. 9639534314 stipulata dalla UNIPOL Assicurazioni, in data 14.01.2005;
- VISTO** l'art. 36 del Codice della Navigazione;
- VISTE** le ricevute rilasciate dalla Banca Popolare di Lanciano e Sulmona - filiale di Ortona, in data 12.01.2005 e 24.01.2005 comprovanti la corresponsione della somma di Euro 7.723,25 (settemilasettecentoventitre/25) quale canone anno 2005, determinato ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 343 del 30.07.1998;

CONCEDE

alla Società "MARINA DI ORTONA s.r.l." - (C.F. 02036840698) - Legale Rappresentante Sig.ra GRAZIANI Erminia - di occupare una zona demaniale marittima di mq. 2.580 + mq. 12.950 di specchio acqueo;
situata nel Comune di: ORTONA e precisamente ambito portuale tra la nuova banchina di riva ed il molo sud;
allo scopo di: realizzare e mantenere infrastrutture a servizio di natanti ed imbarcazioni da diporto costituite da:

1. sala soci mq. 26,52;
2. ricezione mq. 26,52;
3. spogliatoi, servizi igienici e W.C. disabili mq. 31,61;
4. magazzino mq. 13,25;
5. portici mq. 77,25;
6. area scoperta mq. 2404,85 (zona a verde - parcheggio - viabilità - banchina);
7. specchio acqueo mq. 12.950 di cui mq. 714,24 occupata da n. 3 pontili galleggianti;

IN CONFORMITÀ ALLA RELAZIONE TECNICA E PLANIMETRIA DI PROGETTO, ALLEGATA ALLA PRESENTE OUALE PARTE INTEGRANTE.

con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di € 46.339,50 (quarantaseimilatrecentotrentanove/50) - da sottoporsi a registrazione, determinato ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. 343/98. Detto canone sarà corrisposto in rate annuali da aggiornarsi secondo l'indice ISTAT e che per il 2005 è fissato in € 7.723,50 (settemilasettecentoventitre/50).

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di anni 6 (sei), dal 01.01.2005 al 31.12.2010.

Si rilascia la presente licenza subordinata oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza alle condizioni che seguono:

1. In caso di revoca/decadenza ovvero di rinuncia da parte del concessionario, quest'ultimo dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata da ogni attrezzatura presente nella pertinenza demaniale. Il Capo del Compartimento avrà però sempre la facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta;
2. Parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso;
3. Nei suddetti casi di revoca della concessione o dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti impiantati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Marittima, sulla semplice intimazione del Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente della locale Autorità Marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'Albo dell'Ufficio del Porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata;
4. Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto in caso di revoca che di dichiarazione di decadenza della concessione, l'Autorità Marittima avrà facoltà di provvedervi d'Ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art. 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato art. 84 del Codice della Navigazione;
5. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione;
6. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi ed alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero accesso sia di giorno che di notte nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale delle

- Capitanerie di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile Opere Marittime, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni interessate;
7. Nei casi di rinuncia, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
 8. Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale;
 9. Eventuali opere di difficile rimozione, comunque erette sull'area in questione, si intendono acquisite allo Stato al termine della presente concessione. L'Amministrazione valuterà l'opportunità del loro mantenimento, fatta salva la facoltà di ordinarne la demolizione;
 10. Il tacito rinnovo della presente concessione è comunque subordinato al pagamento dei canoni ed al versamento dei depositi cauzionali entro il termine stabilito sempre sotto pena di decadenza e con l'onere di sgombero e riconsegna di cui alle condizioni precitate;
 11. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per la buona conservazione delle opere e degli impianti di proprietà dello Stato, con facoltà dell'Amministrazione, in caso d'inadempienza, di procedere d'ufficio ai relativi lavori rivalendosi sul deposito di cui all'art. 17 comma 2^o e 3^o del Regolamento al Cod. Nav., ferma restando la responsabilità del concessionario per le maggiori spese e per eventuali danni a terzi, con diritto di rivalsa dell'Amministrazione (art. 23 del Regolamento al Cod. Nav.);
 12. Il concessionario legittimato al godimento di pertinenze demaniali marittime dovrà assicurare le stesse presso una Compagnia di Assicurazione, bene accettata dall'Amministrazione, contro i danni dal fulmine e dall'incendio. Le polizze di assicurazione dovranno essere vincolate per una somma all'uopo determinata dai competenti Organi tecnici a favore dello Stato e depositata presso la Capitaneria di Porto. Questa circostanza non libera il concessionario dalla responsabilità sulla regolarità dei pagamenti alle compagnie assicuratrici delle rate di premio. Nel caso di totale distruzione o di semplice danneggiamento, l'intero indennizzo andrà allo Stato e la concessione si intenderà risolta. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione marittima, avrà facoltà di ricostruire le opere nelle forme e dimensioni che esse avevano prima del sinistro. In tal caso l'indennizzo andrà al concessionario, il quale resterà obbligato ad effettuare i lavori necessari per ripristinare l'attuale efficienza delle opere;
 13. Ai sensi dell'art. 17 Reg. Cod. Nav. il concessionario di immobili di proprietà dello Stato deve prestare idonea cauzione per gli obblighi assunti con la concessione stessa, nelle forme di legge e nella misura che sarà indicata dall'Amministrazione concedente;
 14. Un congruo deposito analogamente al punto precedente, ove richiesto dall'Amministrazione concedente, dovrà essere effettuato anche dai concessionari di aree demaniali ove insistono manufatti ed opere non acquisiti allo Stato;
 15. L'Amministrazione Marittima ha facoltà di impiegare a suo insindacabile giudizio, ai sensi dell'art. 17 Reg. Cod. Nav., l'intero deposito cauzionale o parte di esso effettuato dal concessionario, anche per il pagamento degli eventuali conguagli dei canoni;
 16. Ove indicato, il canone di cui alla presente concessione è provvisorio. Il concessionario si obbliga perciò a versare all'Erario l'eventuale differenza in sede di determinazione definitiva a norma di legge del canone stesso;
 17. Nel caso in cui il concessionario non intende proseguire il rapporto di concessione, dovrà inviare all'Autorità Marittima esplicita disdetta entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza. Il concessionario si impegna, inoltre, fin dalla data di rilascio del presente titolo, a provvedere, in caso di revoca della fidejussione ovvero polizza assicurativa, prestata a norma dell'art. 17 del Reg. Cod. Nav., o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza, alla contestuale costituzione, a pena di decadenza della concessione, della cauzione in numerario od in titoli di stato o garantiti dallo Stato per l'ammontare stabilito fino al termine della concessione.

18. Contestualmente al canone statale dovrà essere corrisposta l'imposta regionale nella misura del 10% del canone statale mediante versamento sul c/c postale n.10467678 intestato a "Regione Abruzzo- Imposta regionale Concessioni statali beni del demanio" con la seguente causale - Imposta regionale sulle Concessioni statali dei beni del demanio-" ed inviare attestazione di versamento alla Regione Abruzzo - Direzione Programmazione Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Servizio Risorse Finanziarie - Via L. Da Vinci 1 - L'AQUILA.

Il concessionario si impegna, a pena di decadenza ex art. 47 lett. f) del Codice della Navigazione, a produrre entro novanta giorni dalla richiesta e con le modalità che saranno prescritte, i dati amministrativi, la documentazione tecnica necessarie per l'esatta localizzazione della concessione sulla cartografia catastale prodotta dal S.I.D. - Sistema Informativo Demanio - ed i disegni dei manufatti, delle opere, degli impianti esistenti, realizzati o realizzandi, comprensivi dei dati concernenti la volumetria sviluppata da +/- mt. 2,70 dal piano di campagna. Nel caso di opere a mare, il piano di campagna è rappresentato dal livello del mare stesso.

Il concessionario si impegna altresì ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con il redigendo Piano Regolatore Portuale.

Il concessionario si impegna ad avviare i lavori autorizzati con il presente titolo ed in conformità alla progettazione presentata solo a seguito dell'emanazione del provvedimento di polizia marittima e portuale da parte dell'ufficio Circondariale Marittimo di Ortona.

Le presenti ultime quattro (4) clausole si intendono esplicitamente accettate dal concessionario che appresso le sottoscrive.

F. Cuneo

La presente licenza, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi sopra espressi, viene sottoscritta dal concessionario che dichiara di eleggere il proprio domicilio in: ORTONA - Via G. Ceccario n. 8.

Pescara addì 04.02.2005

IL COMPILATORE
Capo 1° cl. Np
Amedeo D'ADDAZIO

TESTIMONI
D. Altieri
G. Arrebas

IL CONCESSIONARIO
F. Cuneo

CAPITANERIA DI PORTO - ORTONA

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
C.V. (CP) Carlo PATERNUOSTO

COPIA FOTOSTATICA
CONFORME ALL'ORIGINALE

Ortona, li 27 GEN. 2017

2° cl. Np
MARRA Luigi

estremi di registrazione
Il presente atto è stato sottoposto alle necessarie fasi di registrazione e di deposito del Registro n. 720 del 7.2.05 al n. 720 serie III

IL CAPO SEZ. DEMANIO
IL CAPO SEZIONE
TV (CP) MONACO

ALLEGATO ALLA CONCESSIONE N° 02
REGISTRO CONCESSIONI ANNO 200.
CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA

Validità prorogata sino al 31 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25.

Ortona, 02 GEN. 2012

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giovanni GRECO



CAPITANERIA DI PORTO - ORTONA

COPIA FOTOSTATICA
CONFORME ALL'ORIGINALE

Ortona, il 27 GEN. 2017

G. 2° cl. Np
MARRA Luigi

Validità prorogata fino al 31/12/2027 ai sensi
dell'art. 199 comma 3 del D.L. 19/05/2020,
n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

11 NOV. 2021

L'Ufficiale Rogante

Avv. Gabriele Lucchini